

**Ministero della difesa-Aeronautica:**

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto. Pag. 2888

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto. Pag. 2888

**Ministero del commercio con l'estero:**

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova. Pag. 2889

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario aggiunto in prova. Pag. 2889

**Ufficio medico provinciale di Potenza:** Graduatoria generale del concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza. Pag. 2891

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 181 DEL 19 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 829.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli addetti ai frigoriferi e magazzini sociali della provincia di Modena.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 830.

Norme sull'incasellamento merceologico dell'industria del legno per la provincia di La Spezia.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 831.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie dell'Aquila e Pescara.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 832.

Norme sul trattamento economico e normativo delle guardie campestri dipendenti dai consorzi di vigilanza campestre della provincia di Bari.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 833.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia.

Supplemento n. 2.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 834.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Latina.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 835.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli nella provincia di Teramo.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 836.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinematografi delle provincie di Como, Genova, Imperia, Latina, Messina, Milano, Pavia.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
2 gennaio 1962, n. 837.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti delle provincie di Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Savona, Trento, Udine, Venezia.

**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 13 giugno 1962, n. 819.

Trasformazione del Liceo musicale pareggiato «Niccolò Piccinni» di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il Liceo musicale pareggiato «Niccolò Piccinni» di Bari è trasformato in Conservatorio di musica con effetto dal 1° ottobre 1959.

**Art. 2.**

E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione del Liceo musicale pareggiato di Bari, stipulata in data 29 agosto 1959 tra il Ministero della pubblica istruzione, l'Amministrazione provinciale di Bari, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari ed il comune di Bari e modificata agli articoli 9 e 12 con atto stipulato in data 17 aprile 1961 tra il Ministro per la pubblica istruzione e i predetti Enti.

**Art. 3.**

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nelle convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

**Art. 4.**

Con effetto dal 1° ottobre 1959 i ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari, di cui all'articolo 7 della convenzione. Le tabelle A e B annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 248, sono sostituite dalla tabella A, annessa alla presente legge, con le necessarie modifiche apportate ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, e della legge 13 marzo 1958, n. 265.

**Art. 5.**

A decorrere dal 1° ottobre 1959 i ruoli organici del personale amministrativo e subalterno delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale di arte drammatica, di cui ai quadri 13/B; 31/B; 51/B; e 71/B, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 10 ed alla tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 248, con la modifica di cui alla legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono aumentati dei corrispondenti posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari, prevista dalla convenzione stessa. I quadri e la tabella summenzionati sono sostituiti dalla tabella B annessa alla presente legge.

## Art. 6.

Al personale amministrativo e subalterno del Liceo musicale pareggiato « Niccolò Piccinni » di Bari, viene riconosciuto, con decorrenza 1° ottobre 1959, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel Liceo musicale stesso. Nei riguardi di detto personale opera la ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523.

## Art. 7.

All'onere di lire 189.750.000, derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° ottobre 1959-30 giugno 1962 si provvede, per lire 155.571.428 con i contributi dell'Amministrazione provinciale, del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, da versarsi ai termini della convenzione di cui al precedente articolo 2, e per lire 34.178.572 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1962

SEgni

FANFANI — GUI —  
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

TABELLA A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

	Numero dei posti
<i>Personale direttivo dei Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Accademia d'arte drammatica:</i>	
Direttori . . . . .	16
Totale . . . . .	16
<i>Personale insegnante dei Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Accademia d'arte drammatica:</i>	
Insegnanti ruolo I . . . . .	24
Insegnanti ruolo II . . . . .	264 (a)
Insegnanti ruolo III . . . . .	283 (b)
Totale . . . . .	571

a) Uno dei quali a carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1952, n. 1757 ed uno transitorio ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della convenzione di cui all'articolo 2 della presente legge.

b) Uno dei quali a carattere transitorio ai sensi della convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

TABELLA B

## PERSONALE AMMINISTRATIVO

	Numero dei posti
<i>Carriera direttiva:</i>	
Coeff. 500 Direttori amministrativi . . . . .	1
» 402 Direttori di segreteria . . . . .	3
» 325 Consiglieri di 1° classe . . . . .	80
» 271 Consiglieri di 2° classe . . . . .	
» 229 Consiglieri di 3° classe . . . . .	
	34
<i>Carriera di concetto:</i>	
Coeff. 271 Economi-cassieri . . . . .	3
» 229 Economi-cassieri aggiunti . . . . .	11
» 202 Vice economi-cassieri . . . . .	14
	14
<i>Carriera esecutiva:</i>	
Coeff. 271 Archivisti capi . . . . .	3
» 229 Primi archivisti . . . . .	9
» 202 Archivisti . . . . .	13
» 180 Applicati . . . . .	42
» 157 Applicati aggiunti . . . . .	
	49
<i>Personale subalterno carriera ausiliaria:</i>	
Coeff. 163 Primi custodi . . . . .	17
» 151 Custodi . . . . .	154
	171

I coefficienti e le qualifiche del personale subalterno sono modificati, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA — ROMA

## CONVENZIONE

fra lo Stato, l'Amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari stipulata il 29 agosto 1959 per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari.

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE IN  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO DEL  
LICEO MUSICALE CONSORZIALE « NICCOLO'  
PICCINNI » DI BARI

## PREFETTURA DI BARI

## IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della prefettura di Bari, palazzo del Governo, oggi 29 agosto 1962, avanti a me dott. Vito Pinto, consigliere di prefettura delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparati i signori:

1) il comm. dott. Giuseppe Panfili, vice prefetto per il prefetto di Bari;

2) il comm. dott. Gaetano Predome, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 12 agosto 1962, n. 4293, allegata al presente atto; (Allegato n. 1 A);

3) Il gr. uff. prof. ing. Vitantonio Lozupone, presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari, in rappresentanza della stessa;

4) Il prof. avv. Renato Dell'Andro, sindaco di Bari, in rappresentanza del Comune stesso;

5) Il comm. rag. Vincenzo Lagiola, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, in rappresentanza della stessa;

6) Il cav. uff. prof. Vitantonio Barbanente, commissario prefettizio del Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari.

I comparso sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti sopra rappresentati, che costituiscono il Consorzio per il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » di Bari.

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 il Liceo musicale consorziale « Niccolò Piccinni » di Bari, paraggiato ai Conservatori di musica statali e mantenuto dal Consorzio fra l'Amministrazione provinciale, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

#### Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Bari si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'edificio in cui ha sede attualmente il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » (ex villa Bucciero) in Bari, via Brigata Bari al n. 26, con l'annesso terreno, di cui alla pianta allegata alla presente convenzione della quale fa parte integrante. (Allegato n. 1 B).

La predetta Amministrazione provinciale s'impegna, altresì, a contribuire con propri fondi, entro due anni sul terreno di cui al precedente comma, una sala concerti che sia rispondente alle esigenze estetiche ed artistiche e capace di almeno 600 posti a sedere. Nel frattempo la Provincia s'impegna a mettere a disposizione delle manifestazioni del Conservatorio una sala idonea.

La stessa sala sarà costruita ultimata, completa di tutto il relativo arredamento, verrà ceduta e trasferita in proprietà allo Stato.

Con la presente convenzione la predetta Amministrazione provinciale, allo scopo di garantire che vicino al Conservatorio non sorgano costruzioni che possano ostacolare il normale funzionamento dell'Istituto, s'impegna a non destinare la rimanente zona di suolo della predetta ex villa Bucciero per la parte delimitata nell'allegata pianta, a costruzioni o ad usi che possano risultare rumorosi, ostacolando il normale funzionamento del Conservatorio.

#### Art. 3.

Il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nel Liceo stesso, elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante. (Allegati 2-A; 2-B; 2-C).

#### Art. 4.

L'uso della sala concerti, sempre quando le esigenze del Conservatorio lo consentano, potrà essere concesso dal presidente dell'Istituto, previo parere favorevole del direttore, soltanto all'Amministrazione provinciale di Bari e per fini strettamente artistico-culturali: le spese necessarie per tale uso saranno a carico della predetta Amministrazione provinciale.

#### Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, gli Enti facenti parte del Consorzio s'impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, i seguenti contributi:

Amministrazione provinciale di Bari	L. 22.000.000
Comune di Bari	22.000.000
Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari	12.571.423

Tali contributi sono considerati come spesa di carattere obbligatorio e saranno versati in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 6.

E' riconosciuto all'Amministrazione provinciale, al Comune ed alla Camera di commercio di Bari il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni meritevoli nel numero sottoindicato:

Amministrazione provinciale	n. 10
Comune	n. 6
Camera di commercio	n. 4

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'allunno nello scrutinio finale dell'anno precedente, ed eventualmente nell'esame di una media minima di otto decimi nel profitto e di nove nella condotta.

#### Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 24 cattedre di ruolo, come dall'unità pianta organica.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

All'atto del collocamento a riposo degli attuali titolari della cattedra di storia ed estetica musicale e del posto di bibliotecario, in sostituzione dei predetti posti sarà istituito un unico posto di professore di storia della musica e bibliotecario.

#### Art. 8.

All'attuale direttore del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

#### Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica, il personale di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio del Liceo musicale « Niccolò Piccinni », che si trovi nelle seguenti condizioni:

##### 1) Per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Liceo musicale paraggiato « Niccolò Piccinni » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

##### 2) Per il personale amministrativo:

a) che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbiano già conseguito la stabilità nei ruoli del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

#### Art. 10.

L'impiegato di ruolo che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione, presso il Liceo musicale Piccinni, con ufficio di segretario, è conservato transitoriamente in servizio con le stesse funzioni e con il trattamento economico e di carriera di cui è provvisto e che risulta indicato nell'allegato n. 3 alla presente convenzione, con l'obbligo da parte dello Stato di tenere vacante sino alla cessazione del servizio del medesimo impiegato un posto della carriera direttiva del ruolo organico del personale di segreteria del Conservatorio di musica, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

#### Art. 11.

I custodi che all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione prestano servizio non di ruolo presso il Liceo musicale Piccinni, da almeno un anno, saranno inquadrati nel ruolo del personale ausiliario del Conservatorio di musica, Accademie di belle arti e Accademia nazionale di arte drammatica, purché abbiano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

I predetti debbono aver riportato la qualifica di ottimo durante tutto il periodo di servizio.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, ed alla legge 9 ottobre 1962, n. 1323.

Al personale amministrativo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito il coefficiente e lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica.

Al personale direttivo, insegnante ed amministrativo all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto il servizio di ruolo prestato presso il Liceo musicale « Niccolò Piccinni » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo per stipendio ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza con assegno ad *personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti di stipendio e di aggiunta di famiglia. Agli effetti di cui sopra, dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento, che, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 13.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze del Liceo musicale « Niccolò Piccinni », le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1925, n. 70 e successive modificazioni.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo e subalterno, proveniente dal Liceo musicale « Niccolò Piccinni » sarà regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.

Art. 14.

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessità di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a L. 4.000.000 (quattro milioni), d'amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Art. 15.

Gli attuali studenti del Liceo musicale « Niccolò Piccinni » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante della Scuola da essi frequentata.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine dovranno farlo tre anni prima.

PIANTA ORGANICA

(Art. 7 della Convenzione)

Personale direttivo ed insegnante

Direttore — coefficiente 570 . . . iniziale . . . . . 1

I RUOLO

Cattedra di Fuga e Composizioni iniziale . . . . . 1

II RUOLO

Cattedra di armonia e contrappunto . . . . . 1

» » pianoforte . . . . . 3

» » violino . . . . . 1

» » violoncello . . . . . 1

» » violino e viola . . . . . 1

» » organo e composiz. organistica . . . . . 1

» » canto . . . . . 1

» » storia della musica . . . . . 1 (1)

Bibliotecario . . . . . 1 (1)

(1) Vedi art. 7.

III RUOLO

	Numero del posto
Cattedra di strumentazione per banda . . . . .	1
» » clarinetto . . . . .	1
» » flauto . . . . .	1
» » corno . . . . .	1
» » oboe . . . . .	1
» » fagotto . . . . .	1
» » tromba e trombone . . . . .	1
» » contrabbasso . . . . .	1
» » teoria e solfeggio . . . . .	1
» » pianoforte complementare . . . . .	1
» » armonia complementare . . . . .	1
» » materie letterarie . . . . .	1

Personale amministrativo

Segretario - carriera direttiva . . . . .	1
Economo - carriera di concetto . . . . .	1
Applicati - carriera esecutiva . . . . .	2

Personale ausiliario

Custodi . . . . .	6
-------------------	---

Il presente atto, quando ne sarà intervenuta l'approvazione a norma di legge, sarà sottoposto a registrazione ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3859, sull'imposta di registro ed inoltre, agli effetti dell'art. 2 della presente Convenzione, sarà trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su fogli quattro e facciate tredici, la presente compresa, alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato da tutti gli intervenuti.

Firmati:

Giuseppe PANI, vice prefetto  
G. PREDOME  
Vitantonio LOZUPONE  
Renato DELL'ANDRO  
V. LAGHIA  
Vitantonio BARRANENTE  
Vito PINTO, ufficiale rogante

Timbro tondo della Prefettura di Bari.

ALLEGATO I-A

alla Convenzione 29-8-1959 - n. 2423 Rep.

(come citato nella premessa della Convenzione al n. 2)

MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ispettorato

per l'istruzione artistica

Prot. n. 4232

Roma, 12 agosto 1959

Al dott. Gaetano PREDOME

Ispettorato generale

MINISTERO

Risposta al foglio del . . .

Div. . . Sez. . . . N. . .

Oggetto: Bari. Trasformazione del Liceo musicale in Conservatorio.

Incarico la S. V. di recarsi a Bari per la firma, in nome e per conto di questo Ministero, della convenzione fra gli Enti consorziati che attualmente governano il Liceo musicale pareggiato « N. Piccinni » di Bari e questa Amministrazione per la trasformazione del Liceo musicale predetto in Conservatorio di musica.

Il Ministro: LEO MANICI